

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto tra i marchi confrontati sussiste un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Reagens/Commissione

(Causa T-181/10)

(2010/C 179/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e L. Toffoletti, D. Gullo e E. De Giorgi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 23 febbraio 2010, adottata nel contesto della domanda confermativa di accesso ai documenti GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823];

— imporre alla Commissione la pubblicazione dei documenti menzionati nella pag. 3 della decisione impugnata (nella loro versione non riservata), e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua istanza la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2010, adottata nel contesto della domanda confermativa di accesso ai documenti GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823], relativi ad un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾. La decisione aveva ad oggetto la domanda di accesso ai documenti riguardanti la richiesta di riconoscimento dell'incapacità di procedere al pagamento di un'ammenda irrogata alla ricorrente per aver violato gli artt. 81 CE e 53 SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici).

A sostegno delle sue domande, la ricorrente avanza i seguenti motivi.

La Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto applicando estensivamente le eccezioni ex art. 4 del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto nel respingere la domanda di accesso ai documenti per tutelare gli interessi commerciali delle imprese interessate e per non pregiudicare lo svolgimento dell'indagine.

Per di più, la Commissione ha violato il diritto della ricorrente ad avere accesso alla versione non riservata dei documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 in quanto le ha negato anche l'accesso parziale garantito.

Infine, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e quello del legittimo affidamento, nonché il principio di legalità, negando l'accesso alle informazioni richieste al fine di stabilire le modalità di applicazione da parte della Commissione del n. 35 degli Orientamenti sul metodo per stabilire l'importo delle ammende ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

⁽²⁾ Orientamenti sul metodo per stabilire l'importo delle ammende inflitte in applicazione del Protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, capo ii, articolo 23, paragrafo 2, lettera (a) (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso presentato il 22 aprile 2010 — Sviluppo Globale/Commissione

(Causa T-183/10)

(2010/C 179/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010,

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010, con la quale la Commissione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha comunicato alla ricorrente di aver escluso la candidatura del consorzio guidato da Sviluppo Globale GEIE dalla short-list formata per la procedura ristretta di gara EUROPEAID/129038/C/SER/SYR, avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo Siriano diretti a favorire il processo di decentralizzazione e sviluppo locale.

A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere un manifesto errore d'interpretazione ed applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando di gara. In particolare, la Commissione non ha applicato correttamente i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara, escludendo il consorzio guidato dalla ricorrente dalla short-list nonostante questo fosse in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. Tale manifesto errore commesso dall'amministrazione aggiudicatrice risulta evidente sulla base di un semplice confronto tra il contenuto dei requisiti di capacità tecnica previsti per l'ammissione alla short-list nella gara in esame, da un lato, e l'effettiva consistenza della capacità tecnica apportata dal consorzio guidato dalla ricorrente, dall'altro.

Inoltre, ed in ogni caso, la ricorrente fa valere il difetto di motivazione della decisione di esclusione del 14 febbraio 2010, nella misura in cui non spiega in alcun modo per quale ragione la candidatura presentata dalla ricorrente non soddisferebbe i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara.

Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)

(Causa T-187/10)

(2010/C 179/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Maurice Emram (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. M. Benavi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guccio Gucci Spa (Firenze, Italia)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'UAMI, R 1281/2008-1;
- rigettare l'opposizione al deposito del marchio G line n. 2421402, della Società Gucci SpA;
- di conseguenza condannare l'UAMI alle spese;
- e la Società Gucci SpA alle spese del procedimento innanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25 — domanda n. 2 421 402

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Guccio Gucci SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione del marchio richiesto

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8 e 75, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente le disposizioni legislative vigenti in materia e avrebbe proceduto ad un'analisi superficiale degli elementi dedotti dal ricorrente.
